




# SUPERBONUS 110%, LA GUIDA OPERATIVA DELL'ANCE

*Posted on 11 Luglio 2020*



**Categories:** [In evidenza](#), [Sportello Ecosismabonus](#)

**Tags:** [110](#), [ecobonus](#), [sismabonus](#), [superbonus](#)

Pubblicato sul S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio n. 180 la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" (cd **Decreto Rilancio**).

Tra gli articoli, il **super ecobonus 110% per la riqualificazione energetica in edilizia** accompagnato dal **meccanismo di cedibilità del credito di imposta a banche e istituzioni finanziarie** rispettivamente rinvenibili agli articoli 119 e 121 ([vedi allegato](#)).

Con la conversione del *Decreto Rilancio* le nuove agevolazioni, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L'ANCE pubblica la prima **Guida Operativa sui Superbonus potenziati** ([accedi all'area riservata e scarica la guida](#)), che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Riportiamo di seguito, un estratto della guida: una **check list** di sintesi che definisce come utilizzare i nuovi superbonus in caso di **utilizzo diretto, sconto in fattura e cessione del credito**.

#### A. UTILIZZO DIRETTO

- detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell'anno successivo)

#### B. CESSIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO D'IMPOSTA O OPZIONE PER LO "SCONTO IN FATTURA"

- acquisizione dell'asseverazione dei requisiti tecnici, dell'attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l'accesso ai bonus;
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell'opzione per la cessione/sconto in fattura;
- messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell'importo del credito d'imposta spettante;
- accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d'imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
- utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d'imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.

